



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 100
Data di registrazione 03/09/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

Area Legale e Polizia Municipale

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI ALLA DOTT.SSA CONCETTA GIGLIA

PREMESSO

Che la Dott.ssa Giglia Concetta, Segretario Generale comunicava all'Amministrazione con nota prot. 5641 de 17/02/2016 che era soggetta a procedimento penale n. 2333/15 R.G. Mod.21 – n. 4205/15 R.G. Mod 20 e di nominare quale difensore l'Avv. Giovanni Salvaggio del Foro di Agrigento;

Che con ordinanza ex art. 410 bis c.p.p del 28/09/2020 il Tribunale di Agrigento prima sezione penale monocratica, ha confermato il decreto di archiviazione emesso dal Gip in data 23/12/2016, e depositato in data 29/12/2016;

CHE con istanza prot. n. 39024/202021 la dipendente ha chiesto il rimborso delle spese legali di difesa, allegando ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice, Giuseppa Zampino, Fattura quietanzata del proprio difensore ed altri documenti;

RILEVATO PERTANTO che sussistono tutte le condizioni per il rimborso delle spese legali di difesa per i seguenti motivi:

- i fatti sono stati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- diretta connessione del procedimento penale alla carica espletata o ufficio rivestito, come è stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11014/2020;
- assenza di conflitto d'interesse;

Alla luce di quanto sopra esposto, nella fattispecie in esame risultano incostestabili i seguenti presupposti.

- a) il procedimento penale aperto a carico della dott.ssa Concetta Giglia è immediatamente riconducibile alla qualifica rivestita;
 - b) Per quanto attiene all'assenza del conflitto d'interessi, altro presupposto imprescindibile ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali, con l'ordinanza ex art 410 bis c.p.p il Giudice ha confermato il decreto di archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Agrigento.
- La giurisprudenza consolidata in materia è pacifica nel ritenere che la verifica dell'assenza del conflitto

di interesse debba essere valutato caso per caso con l'esame integrale della sentenza. Nel caso di specie, il Tribunale di Agrigento ha escluso ogni forma di responsabilità in capo alla dipendente archiviando il procedimento penale. Anche la costituzione di parte civile dell'ente è sintomatica di un conflitto che non consente il rimborso delle spese legali, essendo del tutto evidente, in tali ipotesi, il conflitto d'interessi tra ente e il dipendente (Cassazione sez. Lav. n. 13624/2002)

Tutto ciò premesso

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;

-

DETERMINA

1. Impegnare la complessiva somma di € 2.626,42 al cap. 1880 “ rimborso somme a dipendenti a seguito di sentenza”;
2. Liquidare e pagare alla dott.ssa Giglia Concetta sul numero di conto corrente ove veniva accreditato la somma di € 2.626,42, a titolo di rimborso spese legali per il procedimento penale indicato in premessa.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott.ssa Rosa Di Blasi il _____

Il Capo Area
di blasi rosa / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)